

N. 339

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

(Parere ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 marzo 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 214/11

Roma 11 MAR. 2011

A Presal,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010.

*con: n. 214/11
11/3/11*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge n. 42 del 2009, il cui obiettivo è armonizzare i bilanci degli enti territoriali per renderli maggiormente confrontabili sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali.

L'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali costituisce un'esigenza imprescindibile al fine di disporre di dati di bilancio omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, oltre che per soddisfare le esigenze informative connesse all'attuazione del federalismo fiscale.

Il titolo I concerne i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del titolo I stabilendo che i principi di armonizzazione ivi contenuti si applicano ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei

loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti del settore sanitario cui si applicano le disposizioni di cui al titolo II. Si prevede, poi, che le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti contabili ai predetti principi.

L'**articolo 2** pone norme in materia di sistemi contabili omogenei prevedendo che le Regioni, gli enti locali e i relativi enti strumentali in contabilità finanziaria adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Si procederà alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle predette amministrazioni a seguito degli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 3** prevede che le Regioni, gli enti locali e i relativi enti strumentali conformino la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al presente decreto, concernenti, tra l'altro, la definizione dei postulati di competenza finanziaria ed economica, oltre che ai principi contabili applicati che verranno definiti con successivi decreti legislativi integrativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009. Per gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale si applicano i principi contabili generali di cui all'allegato 1 e i principi del codice civile.

L'**articolo 4** prevede l'adozione di un piano dei conti integrato, la cui definizione avverrà con successivi decreti legislativi integrativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009. Tale strumento, volto a consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

L'**articolo 5** contiene la definizione di transazione elementare cui è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. Prevede che i sistemi informativo – contabili siano organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

L'**articolo 6** rinvia ai successivi decreti legislativi integrativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009 la definizione della struttura della codifica della transazione elementare.

L'**articolo 7** stabilisce le modalità con cui le transazioni elementari dovranno essere codificate evitando l'adozione del criterio della prevalenza; l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

L'**articolo 8** prevede l'aggiornamento delle codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato e sulla base delle modalità di cui all'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'**articolo 9** definisce le finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 2. Il sistema di bilancio, infatti, costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione ed è finalizzato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

L'**articolo 10** sancisce il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione finanziario annuale e del bilancio di previsione finanziario pluriennale, prevedendo che quest'ultimo sia almeno triennale e sia aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'**articolo 11** prevede l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati. Tali schemi di bilancio saranno definiti con successivi decreti legislativi integrativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

L'**articolo 12** prevede l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 di uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa. Ciò, al fine di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio.

L'**articolo 13** fornisce una definizione del contenuto di missione e programma dove le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando le risorse ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e costituiscono l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'**articolo 14** stabilisce i criteri per la specificazione e classificazione delle spese, che dovranno essere ripartite per missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione; programmi, da raccordare alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi); macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli.

L'**articolo 15** stabilisce i criteri per la specificazione e classificazione delle entrate, che sono classificate in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza; tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

L'**articolo 16** consente di effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, e variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

L'**articolo 17** prevede che gli enti e gli organismi strumentali debbano predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre, che tali enti elaborino un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Tale prospetto è allegato al budget e al bilancio di esercizio.

L'**articolo 18** stabilisce i termini di approvazione del bilancio: il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo; il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il titolo II reca le norme dirette a dare attuazione alla delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42 in materia di federalismo fiscale, per la parte relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario. In particolare:

L'**articolo 19** individua gli enti del SSN destinatari delle disposizioni dettate dal Titolo II, al fine di definire le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci sanitari, sia per la parte rilevata dalla regione, secondo le norme di contabilità finanziaria sia per la parte rilevata dalla stessa regione, dalle altre aziende del SSN e dagli Istituti zoo-profilattici attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale.

L'**articolo 20** detta le disposizioni affinché il bilancio delle regioni contenga l'articolazione delle entrate e delle spese secondo la declinazione ivi indicata, al fine di assicurare l'integrale raccordo e riconciliazione tra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per ciascun esercizio finanziario. Sempre al fine di garantire il predetto raccordo vengono, inoltre, individuati i criteri in base ai quali le regioni sono tenute ad accertare ed impegnare le somme relative al finanziamento sanitario corrente, al finanziamento regionale a titolo di ripiano delle perdite pregresse nonché al finanziamento in conto capitale, riferito all'edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

L'**articolo 21** allo scopo di garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, provvede ad istituire appositi conti di tesoreria unica e conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni, rispettivamente per la parte di finanziamento derivante da trasferimenti dal Bilancio dello Stato e dai gettiti fiscali.

Gli **articoli 22 e 23** dettano disposizioni atte a prevedere che in ciascuna regione venga individuato uno specifico centro di responsabilità deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai servizi sanitari regionali. Entrambe gli articoli individuano gli obblighi cui sono tenuti detti centri di responsabilità. In particolare, le disposizioni dell'**articolo 22** sono dirette alle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione, e prevedono l'istituzione del collegio sindacale per il controllo sui fatti gestionali da quest'ultima rilevati attraverso le scritture di contabilità economico-patrimoniali. Le disposizioni di cui all'**articolo 23**, invece, si rivolgono alle regioni che non abbiano esercitato la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e sono, pertanto, tenute a destinare in ciascun

esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

L'**articolo 24** individua i libri contabili obbligatori che la regione è tenuta ad avere nel caso venga dalle stesse esercitata la scelta di gestire direttamente presso la propria struttura organizzativa una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario.

L'**articolo 25** stabilisce l'obbligo per la gestione sanitaria accentrata presso la regione e per le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché gli IZS, di presentare un bilancio preventivo economico annuale, costituito da un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, accompagnato da una nota illustrativa e da una relazione dei collegi sindacali per la gestione sanitaria accentrata e per le aziende sanitarie e dei collegi dei revisori per gli IZS.

L'**articolo 26** stabilisce l'obbligo per la gestione sanitaria accentrata e per le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché gli IZS, di presentare un bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Al fine di garantire l'omogeneità delle modalità di rilevazione dei fatti gestionali, per ciascun documento del bilancio di esercizio, vengono previsti gli schemi da adottarsi ed il loro contenuto.

L'**articolo 27** stabilisce il contenuto minimo dei piani dei conti adottati dalla gestione sanitaria accentrata presso la regione e dalle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, nonché dalle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo che ciascuna voce degli stessi debba trovare corrispondenza con ogni singola voce dei modelli di rilevazione ministeriali SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i, ferma restando la possibilità per gli enti di dettagliare il proprio piano dei conti, articolandolo in ulteriori sottovoci, secondo le proprie esigenze informative.

L'**articolo 28**, al fine di garantire la confrontabilità dei fatti gestionali rilevati dagli enti del SSN, in sede di monitoraggio dei conti sanitari, stabilisce quali siano le norme di riferimento per la contabilizzazione degli stessi. Il rinvio alle norme del codice civile riguarda tutti i fatti gestionali registrati dalla gestione sanitaria accentrata presso la regione, dalle aziende sanitarie locali, aziende

ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché dagli IZS, con l'eccezione della casistica individuata nel successivo **articolo 29**.

Quest'ultimo articolo, stabilisce espressamente le modalità di contabilizzazione da parte sia della gestione sanitaria accentrata presso la regione sia delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, nonché delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di 11 fattispecie tipiche del settore sanitario, la cui contabilizzazione non può essere mutuata con i criteri dettati dalle norme civilistiche.

L'**articolo 30** detta disposizioni relative alla destinazione del risultato di esercizio degli enti del SSN, salvaguardando il principio sancito dall'articolo 1, comma 6 del Patto per la Salute 2010-2012 in base al quale eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle stesse.

L'**articolo 31** stabilisce la tempistica entro la quale la gestione sanitaria accentrata, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché gli IZS devono adottare il bilancio di esercizio.

L'**articolo 32** detta le disposizioni relative sia alle operazioni che al perimetro di consolidamento dei bilanci sanitari. Le prime devono avvenire secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 127/91, salvo quanto diversamente disposto dal Titolo II del presente decreto legislativo. Le seconde riguardano solo la gestione sanitaria accentrata presso la regione e le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni nonché le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione quindi degli IZS per la loro natura di istituti sovra regionali.

L'**articolo 33** contiene disposizioni atte a garantire la richiesta tassonomia per gli enti sanitari che adottano la contabilità economico-patrimoniale per consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche e la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

L'**articolo 34** stabilisce che i necessari aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1,

lettera b) ed il Piano dei conti integrato di cui all'articolo 35, comma 2 siano effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto non diversamente disposto dal Titolo II del presente decreto legislativo, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il titolo III concerne le disposizioni finali e transitorie

L'**articolo 35** prevede, a decorrere dall'anno 2012, una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. Le modalità di sperimentazione sono definite con apposito DPCM prevedendo la possibilità di sistemi di contabilità e di schemi di bilancio semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Con successivo DPCM sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Sulla base degli esiti della sperimentazione, verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati, del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, della codifica della transazione elementare, degli schemi di bilancio, dei criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici.

L'**articolo 35 bis** stabilisce che la decorrenza e le modalità di applicazione dei principi di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Autonomie speciali e degli enti locali ubicati nel territorio delle medesime sono stabilite in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n.42 del 2009.

L'**articolo 36** prevede che le disposizioni del presente decreto entrino in vigore a decorrere dal 2014, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli enti del settore sanitario che si applicano a

decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo e di quelle relative alla sperimentazione di cui all'articolo 35 che decorrono dal 2012.

Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari per la finanza pubblica. Tale provvedimento, infatti, è sostanzialmente finalizzato a disciplinare i principi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, nonché del settore sanitario, prevedendo l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria, affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e stabilendo i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese e delle entrate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 dell'art. 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



22 DIC. 2010





Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 3-13503/UCL

Roma, 23 DIC. 2010

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

**- Dipartimento per gli Affari giuridici e
Legislativi**

(c.a. Cons. Claudio Zucchelli)


e, p.c. UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Si trasmette per il seguito di competenza lo schema di decreto legislativo in oggetto con i relativi allegati, nonché la relazione illustrativa e tecnica, bollinati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VI

493
9

2183/10

3-13463
22 DIC. 2010

Roma,

22 DIC. 2010

Prot. Nr. 0108095
Rif. Prot. Entrata Nr. 0107761
Allegati: 3
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo Finanze
SEDE
All' Ufficio legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, con e - mail del 17 dicembre 2010, lo schema di decreto indicato in oggetto, nel testo come approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 17 dicembre 2010.

Al riguardo, si comunica il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame. Si ravvisa, in ogni caso, l'opportunità che l'articolo 35-bis venga integrato prevedendo che: *"ove decorrano inutilmente i termini previsti dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono comunque a quanto disposto nel presente decreto ai sensi dei propri Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione."* Conseguentemente, si allegano la documentazione annessa al presente decreto e le relazioni illustrativa e tecnica.

Si segnala, infine, un refuso all'articolo 17, comma 3, in quanto il riferimento corretto è all'articolo 13 e non all'articolo 14.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Autio

Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del...

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della Salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
- ~~2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale provvedono alla medesima finalità con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori ed agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale.~~
3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e delle Province autonome, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2

(Adozione di sistemi contabili omogenei)

1. Le Regioni, ~~le Province autonome,~~ e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4. In relazione agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, si procede, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

Art. 4

(Piano dei conti integrato)

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il

miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.
7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5

(Definizione della transazione elementare)

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in

assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6

(Struttura della codifica della transazione elementare)

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando:
 - a. l'adozione del criterio della prevalenza;
 - b. l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
 - c. di assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8

(Adeguamento SIOPE)

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9

(Il sistema di bilancio)

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore

dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.
2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

(Schemi di bilancio)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.
2. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.

Art. 12

(Omogeneità della classificazione delle spese)

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

(Definizione del contenuto di missione e programma)

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita almeno dai programmi.

Art. 14

(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:
 - a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
 - b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 35 comma 4. Il programma è inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello

(Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

- c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II- spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III- spesa rimborso prestiti e titolo IV- partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 35. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.
2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 15

(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:
- a. titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - b. categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
 - c. tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Nell'ambito delle tipologie viene data separata evidenza delle eventuali quote di entrate di natura non ricorrente.

2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art 16

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare, in sede di gestione:
 - a. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione,
 - b. variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17

(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.
2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 14 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18

(Termini di approvazione dei bilanci)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:
 - a. il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - c. il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Articolo 19

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a

dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:
 - a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
 - b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
 - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni e province autonome esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
 - d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270.

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi

compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa ~~la quota di compartecipazione al finanziamento prevista dalla legislazione vigente per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano~~ e la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge 67/1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge 67/1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni e ~~le Province autonome di Trento e di Bolzano~~:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica

degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

- b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni e ~~le Province autonome di Trento e Bolzano~~ accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le regioni e ~~le province autonome di Trento e Bolzano~~ registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21

(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:
 - a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e ~~Province autonome di Trento e di Bolzano~~ a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
 - b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesoriери delle regioni e ~~delle Province autonome di Trento e di Bolzano~~, secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni e ~~le province autonome~~ sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art.22

(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni e ~~delle province autonome di Trento e di Bolzano~~ nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)

1. Le regioni e ~~le province autonome di Trento e di Bolzano~~ che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione ~~o la provincia~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione/~~provincia autonoma~~ e lo Stato, le altre regioni/~~province autonome~~, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:
 - a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
 - c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale

13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32.

- d) Presso il centro di responsabilità regionale, con riferimento alla sola gestione sanitaria accentrata presso la regione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), opera un collegio sindacale composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art.23

(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):
 - a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
 - b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;
 - c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)

1. Nelle regioni e ~~province autonome di Trento e di Bolzano~~ che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione ~~o la provincia~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art.25

(Bilancio preventivo-economico annuale)

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione ~~e provincia autonoma~~.
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo

economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26

(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Art. 27

(Piano dei conti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28

(Norme generali di riferimento)

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29

(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci

dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

- a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;
- b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfettariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;
- c) i contributi in conto capitale da regione o ~~provincia autonoma~~ sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione o ~~provincia autonoma~~. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla

dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione o ~~provincia autonoma~~, di altri soggetti pubblici o privati;

- d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione o ~~provincia autonoma~~. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;
- e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;
- f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
- g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione o ~~provincia autonoma~~, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;
- h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni e ~~province autonome~~, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;
- i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione o ~~dalla provincia~~ agli enti di cui alla lettera

c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione ~~o provincia autonoma~~ e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui alla all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni e ~~province autonome~~ non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate

dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).

Art. 30

(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31

(Adozione del bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32

(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato

sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33

(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui, rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Art.34

(Aggiornamento schemi tecnici)

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 35, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

(Sperimentazione)

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della

materia, a decorrere del 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.
3. Entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.
4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12,

i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente decreto legislativo.

Art. 35-bis

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 36

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 2014 con l'esclusione del titolo secondo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e dell'articolo 35 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria. E' unico e unitario il suo bilancio di previsione, il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

Il complesso unitario delle entrate finanzia l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle sue spese durante la gestione.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non

transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, sono ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese sono iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, ivi compresi i valori economici e le grandezze patrimoniali contenute nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della «veridicità» trova fondamento nel principio del *true and fair view* che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e alla gestione nonché ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (eventualmente anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Sono da evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che sono valutate, invece, secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede altresì l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e

comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, sono sostenute, inoltre, da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere *attendibili* i documenti predisposti (*principio dell'attendibilità*). Tale principio è applicabile ai documenti contabili di programmazione e previsione nonché al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento è esteso ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione caratterizza inoltre la formazione dei citati documenti (*principio della correttezza*). Infatti, il principio della correttezza è esteso anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui è informato l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica. Il principio della correttezza è applicato altresì alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio è improntato alla chiarezza e perciò presenta una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (*principio della chiarezza o comprensibilità*). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio, tra l'altro, mira a facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio è corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Costituisce una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio l'essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori ed essere in grado di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e gli altri principi allo stesso collegati, non acquisiscono il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto è valutato, altresì, ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione influenzi le decisioni degli utilizzatori assunte sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della Flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non sono da interpretarsi come imm modificabili in quanto ciò determina una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio il sistema per fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

A tale scopo, la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, è considerato negativamente, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra i programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria nonché ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

La relazione illustrativa delle risultanze di esercizio fornisce adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno determinato variazioni di bilancio in applicazione del principio in parola. Tale relazione fornisce, altresì, adeguata informazione in merito all'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese è valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza è applicato nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione nonché nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno

disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non sono contabilizzate, mentre tutte le componenti negative sono contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono essere evitati in quanto sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione rendendo il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano

strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati ed ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, risponde alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di salvaguardare gli equilibri economico – finanziari e permettere loro di perdurare nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo sono rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione rappresenta uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (*principio della costanza*). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati rappresenta un'eccezione e richiede un'opportuna descrizione e documentazione in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la

coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Rappresenta un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità in fatto che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non costituisce un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel

medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci è uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da una circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso, l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche conservano la necessaria documentazione probatoria (*principio della Verificabilità*). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari evitando di favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto con riguardo agli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non è sufficiente a soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio sono rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi va inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare ed è imputato contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non è consentito procedere ad accertamento attuale di entrate future in

quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, occorre dare specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed ai pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi va rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di

analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare, si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso, la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, occorre fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi

offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, sono imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, sono imputati all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi sono correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:
- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
 - b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
 - c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi sono correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

La prevalenza della sostanza sulla forma è quindi un principio da rispettare fino a quando non vi siano norme che ne limitino l'impiego.

Gli ambiti prevalenti di questo principio sono evidenziabili nelle operazioni concernenti i contratti di leasing, il riconoscimento dei ricavi di competenza, ed altre operazioni che rilevano condizioni di rischio operativo e per il mantenimento degli equilibri duraturi nel tempo.

DESCRIZIONE DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
A) Valore della produzione		
A1) Contributi in conto esercizio		
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo		
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo)		
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca		
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro		
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici		
A.1.d.5) da privati		
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro		
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione		
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione		
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia		
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro		
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi		
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		
A7) Altri ricavi e proventi		
TOTALE A)		
B) Costi della produzione		
B1) Acquisti di beni		
B.1.a) Acquisti di beni sanitari		
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari		
B2) Acquisti di servizi		
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base		
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica		
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infra-regionale verso az san pubbl		
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione		
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl		
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale		
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti		
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia		
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro		
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari		
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro		
B3) Godimento di beni di terzi		
B4) Costi del personale		
B.4.a) Personale dirigente medico		
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario		
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli		
B.4.e) Personale comparto altri ruoli		
B5) Ammortamenti		
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
B.5.b) Ammortamento fabbricati		
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
B6) Svalutazione dei crediti		
B.6) Svalutazione dei crediti		
B7) Variazione delle rimanenze		
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie		
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie		
B8) Accantonamenti		
B.8.a) Accantonamenti per rischi		
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità		
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.8.d) Altri accantonamenti		
B9) Oneri diversi di gestione		
TOTALE B)		
Differenza tra valore e costi della produzione		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
C) Proventi e oneri finanziari		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		
TOTALE C)		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1) Rivalutazioni		
D2) Svalutazioni		
TOTALE D)		
E) Proventi e oneri straordinari		
E1) Proventi straordinari		
E.1.a) Plusvalenze		
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse		
E.1.c) Altri proventi straordinari		
E2) Oneri straordinari		
E.2.a) Minusvalenze		
E.2.b) Altri oneri straordinari		
TOTALE E)		
Risultato prima delle imposte		
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Y1) IRAP		
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente		
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali		
Y2) IRES		
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
TOTALE Y)		
Utile (perdita) dell'esercizio		

DESCRIZIONE	ANNO T	ANNO T
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
A.I.3.1) <i>Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca</i>		
A.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
A.I.5) Migliorie su beni di terzi		
A.I.6) Pubblicità e propaganda		
A.I.7) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
A.I.8) Altre immobilizzazioni immateriali.		
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
A.II.1) Terreni		
A.II.1.a) Disponibili		
A.II.1.b) Indisponibili		
A.II.2) Fabbricati		
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).		
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		
A.II.3) Impianti e macchinari		
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
A.II.5) Mobili e arredi		
A.II.6) Automezzi		
A.II.7) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II.8) Oggetti d'arte		
A.II.9) Altri beni materiali		
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
A.III.1) Partecipazioni		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Stato		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Regione		
A.III.2.b) Crediti finanziari v/altri		
A.III.3) Altri titoli		
TOTALE A)		
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario		
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario		
B.I.3) Acconti per acquisti materiale sanitario		
B.I.4) Acconti per acquisti materiale non sanitario		
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente		
B.II.1.a.1) <i>di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		
B.II.1.a.2) <i>di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>		
B.II.1.a.3) <i>di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro</i>		
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti		
B.II.1.b.1) <i>di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca</i>		
B.II.2.a) Crediti v/ regione o PA - parte corrente		
B.II.2.a.1) <i>di cui v/Regione per ricerca</i>		
B.II.2.b) Crediti v/ regione o PA - incrementi di patrimonio netto		
B.II.3) Crediti v/Comuni		
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione		
B.II.5) Crediti v/Erario		
B.II.6) Crediti v/ clienti privati		
B.II.7) Crediti v/ controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B.II.8) Crediti v/altri soggetti pubblici		
B.II.8.1) <i>di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>		
B.II.9) Altri crediti		
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
B.IV.1) Cassa		
B.IV.2) Istituto tesoriere		
B.IV.3) Conto corrente postale		
TOTALE B)		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C.1) Ratei attivi		
C.2) Risconti attivi		
TOTALE C)		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		
F) CONTI D'ORDINE		
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
D.II) Beni in comodato		
D.III) Depositi cauzionali		
D.IV) Garanzie prestate		
D.V) Garanzie ricevute		
D.VI) Beni in contenzioso		
D.VII) Altri impegni assunti		
D.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		

PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		
A.II) Finanziamenti per investimenti		
A.II.1) <i>Finanziamenti da Stato per investimenti</i>		
A.II.1.a) <i>di cui Finanziamenti da Stato per ricerca</i>		
A.II.2) <i>Finanziamenti da Regione per investimenti</i>		
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti		
A.IV) Contributi per ripiano perdite		
A.V) Riserve di rivalutazione		
A.VI) Altre riserve		
A.VII) Utili (perdite) portate a nuovo		
A.VIII) Utile (perdita) dell'esercizio		
TOTALE A)		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.1) Fondi per imposte, anche differite		
B.2) Fondi per rischi		
B.3) Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.4) Altri fondi		
TOTALE B)		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.I) Premi operosità		
C.II) TFR Dipendenti		
TOTALE C)		
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi		
D.II) Debiti verso istituto tesoriere		
D.III) Debiti altri finanziatori		
D.IV) Debiti verso Stato		
<i>D.IV.1) di cui debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti</i>		
D.V) Debiti verso Regione o PA		
D.V.a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della regione		
D.V.b) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione		
D.VI) Debiti verso comuni		
D.VII) Debiti verso fornitori		
D.VIII) Debiti tributari		
D.IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
D.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
D.XI) Altri debiti		
TOTALE D)		
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi		
E.II) Riscconti passivi		
TOTALE E)		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		
F) CONTI D'ORDINE		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
F.II) Beni in comodato		
F.III) Depositi cauzionali		
F.IV) Garanzie prestate		
F.V) Garanzie ricevute		
F.VI) Beni in contenzioso		
F.VII) Altri impegni assunti		
F.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
Fondo per rischi ed oneri futuri			
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisito costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisito costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisito Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisito immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisito altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisito Immobilizzazioni Immateriali		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
Totale attività di investimento			
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

Schema di nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del **D. Lgs. XXX/XX**, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso **D. Lgs. XXX/XX**.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal **D. Lgs. XXX/XX**. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN1 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN1 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN2 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
GEN2 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN3 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN3 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN4 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN4 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI].</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementa-</p>

	<p>tivo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.</p> <p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. <i>[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].</i>
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX]</p> <p>I contributi in conto capitale sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX]</p> <p>L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce [SPECIFICARE L'APPOSITA VOCE DI PATRIMONIO NETTO]</p>
Fondi per rischi e oneri	Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. [INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA ATTESTATO L'AVVENUTO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E L'UTILIZZO]
Premio operosità	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione

Medici SUMAI	Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>[INSERIRE]</i> . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31/12/X							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
	T.1		T.2		T.3		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31/12/XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale 11b)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - ICD (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (PLS 12 quadro F per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

DESCRIZIONE	PERIODO DI RIFERIMENTO												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a svalutazione			AA010	AA012									AA012
Costi di ricerca, sviluppo di cui soggetti a svalutazione													
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a svalutazione													
Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti di cui soggetti a svalutazione													
Altre immobilizzazioni materiali													
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI													
di cui soggetti a svalutazione													

DESCRIZIONE	PERIODO DI RIFERIMENTO	
	2011	2022
Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a svalutazione		AA0106
Costi di ricerca, sviluppo di cui soggetti a svalutazione		
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a svalutazione		
Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti		
Altre immobilizzazioni materiali		

DESCRIZIONE	PROVENIENTI DEL PREZZO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regime di svalutazione	Capitale di rischio
Costi di impianto e di ampliamento					
Costi di ricerca, sviluppo					
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					
Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti					
Altre immobilizzazioni materiali					

DESCRIZIONE	PROVENIENTI DEL PREZZO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regime di svalutazione	Capitale di rischio
Costi di impianto e di ampliamento					
Costi di ricerca, sviluppo					
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					
Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti					
Altre immobilizzazioni materiali					

DESCRIZIONE	PROVENIENTI DEL PREZZO				
	Tipologia di incrementi	Valore iniziale	Incrementi	Regime di svalutazione	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX . Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

immobilizzazioni materiali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni <i>[specificare]</i>

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	<i>[Specificare]</i>

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

IMM07 – Costi capitalizzati.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

<p>cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>			
<p>IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>			

FONDO SPALLEZZAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione crediti al 31/12 X	Finanziamento esercizio X	Accantonamento esercizio X	Fondo svalutazione crediti al 31/12 X
Crediti v/ Stato per spesa corrente				
di cui FSN indistinto				
di cui FSN vincolato				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata				
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				
di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca				
TOTALE CREDITI V/ STATO				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
di cui FSR indistinto				
di cui FSR vincolato				
di cui v/Regione per ricerca				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregionale				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato				
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti				
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione				
Crediti v/Regione per ripiano perdite				
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/ Comuni				
Crediti v/ASL-USL della regione				
Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/ ASL-USL DELLA REGIONE				
Crediti v/AO della regione				
Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/AO DELLA REGIONE				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale				
Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (in mobilità pubblica non in com.pensazione)				
TOTALE CREDITI V/IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE				
Crediti v/ARPA				
Crediti v/Erario				
Crediti v/clienti privati				
Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva				
TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI				
Crediti v/società controllate e collegate				
Crediti v/sperimentazioni gestionali				
Crediti v/gestioni liquidatorie				
Crediti v/prefetture				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca				
Altri crediti diversi				
TOTALE CREDITI V/ ALTRI				

ALTRI CREDITI	Conto di gestione finanziaria - Fonti di finanziamento	Altri crediti (partecipazioni, debiti)
Crediti v/ASL-USL della regione	AB0242	AB0240
ASL 1		
ASL 2		
ASL ...		
Crediti v/AO della regione	AB0248	AB0246
AO 1		
AO 2		
AO ...		
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	AB0254	AB0252
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione ...		

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER LE QUALI IL CREDITO È IN TRAMITO NEI CASI DI PERICOLO		ESERCIZIO PRECEDENTE							
Crediti vs Stato per finanziamenti per investimenti	Inserire dettaglio								
Crediti vs Regione per finanziamenti per investimenti	Inserire dettaglio								
Crediti vs Regione per sum oneri fondo dotazione	Inserire dettaglio								
Crediti vs Regione per ripiano perdite	Inserire dettaglio								
di cui Crediti vs Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Inserire dettaglio								
ATTIVITÀ FINANZIARIE PER LE QUALI IL CREDITO È IN TRAMITO NEI CASI DI PERICOLO		ESERCIZIO PRECEDENTE							
Partecipazioni in imprese controllate e collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									
ATTIVITÀ FINANZIARIE PER LE QUALI IL CREDITO È IN TRAMITO NEI CASI DI PERICOLO		ESERCIZIO PRECEDENTE							
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									
ATTIVITÀ FINANZIARIE PER LE QUALI IL CREDITO È IN TRAMITO NEI CASI DI PERICOLO		ESERCIZIO PRECEDENTE							
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01	NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.
CRED01	SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?			
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

8. Disponibilità liquide

DISPONIBILITÀ LIQUIDE	COMPLEMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Diminuzioni	Valore Finale
Cassa				
Istituto tesoriere				
Conto correnti e postale				

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?			
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

9. Ratei e risconti attivi

RATE ATTIVI	importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		

RISCONTI ATTIVI	importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 -. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		

nire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

11. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Costi di gestione indiretti	Accantonamenti al fondo	Riserva di riserva	Utile/zi	Saldo finale
Fondi per imposte anche differite					
Fondi per rischi					
...					
...					
Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca					
...					
Altri fondi per oneri e spese					
...					
...					
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Consenso del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA L'EVENTO SIA STATO CONSIDERATO POSSIBILE]</i>
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE]</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		

12. Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Utilizzi	Valore finale
Fondo per premi operosità				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

DB02 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.
DB02 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazioni regionali. <i>[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].</i>

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

14. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	Disconting Passivi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
...		
...		

RISCONTI PASSIVI	Importo	Disconting Passivi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

15. Conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE				

DETTAGLIO CONTI D'ORDINE	Conti d'ordine al 31/12/x
Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Beni in contenzioso	
Canoni di leasing a scadere	
Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Altri in pegni assunti	
Beni di terzi presso l'Azienda	
...	

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?			
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?			
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

16. Conto economico

CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO	Anno precedente	Corrente	Altro	NDR
Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto.				
Contributi da Regione (extra fondo) - Altro				

CATEGORIA CONTRIBUTI	Anno	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
CONTRIBUTI VINCOLATI						
Descrizione progetto						
.....						
..						
..						
..						
..						
.....						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO VINCOLATI						
CONTRIBUTI INDISTINTI						
.....						
..						
..						
..						
.....						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO INDISTINTI						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER LA RICERCA						

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE01. Sono stati erogati contributi da parte di altri enti pubblici? Per quale finalità?			

DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE									
Prestazioni di ricovero									
Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
Prestazioni di psichiatria residenziale e semi residenziale									
Prestazioni di File F									
Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. Assistenziale									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
Prestazioni termali									
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)									
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE									
Prestazioni di ricovero									
Prestazioni di specialistica ambulatoriale									
Prestazioni di psichiatria residenziale e semi residenziale									
Prestazioni di File F									
Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. Assistenziale									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
Prestazioni termali									
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

DESCRIZIONE	St. Ro al 31/12/11	Saldo al 31/12/11	Variazioni	Variazioni
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				

CE02 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione

CE 02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione.
CE 02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]

CE03 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione

CE 03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione.
CE 03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]

CE04 – Proventi non sanitari

CE 04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria.
CE 04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]

CE05 – Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

CE 05 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi.
CE 05 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO E IMPORTO]

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	Distribuzione diretta	Distrib. per conto	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
Ossigeno			
Prodotti dietetici			
TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI			

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE									
Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa									
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica									
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fte F									
Acquisti prestazioni termali in convenzione									
Acquisti prestazioni trasporto sanitari									
Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria									
TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE									
Acquisti servizi sanitari per medicina di base									
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa									
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica									
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fte F									
Acquisti prestazioni termali in convenzione									
Acquisti prestazioni trasporto sanitari									
Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria									
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

CE06 – Acquisti di beni

CE 06 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
CE 06 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma

sono gestiti ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE07. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			

Denominazione Struttura														

COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni
Com partecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)				
IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia)				
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA				

CE08 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

CE 08 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
CE 08 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO, AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA E IMPORTO].

CE09 – Costi per altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico

CE 09 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione.
CE 09 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione(voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE10 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CE 10 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
CE 10 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

CE11 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CE 11 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
CE 11 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

CE12 –Altri servizi non sanitari

CE 12 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari.
CE 12 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE13 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per la rilevazione dei costi per manutenzioni e riparazioni interamente nell'esercizio.

Leasing finanziari relativi con fornitori di beni									
...									
Leasing finanziari prospettando Regione									
...									

CE14 –Godimento di beni di terzi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE14. Sono stati rilevati costi per godimento di beni di terzi? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta e quali sono le motivazioni?			

COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni
Personale del ruolo sanitario				
Costo del personale dirigente medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente non medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo sanitario				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Personale del ruolo professionale				
Costo del personale dirigente ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				

COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Personale del ruolo tecnico				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Personale del ruolo amministrativo				
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE				

CE15 –Costi del personale

CE 15 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
CE 15 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a ... [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

CE16 – Svalutazioni di rimanenze

CE16 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.
CE16 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

PERIODI DI CANCELLAZIONE / RIMBORSO / SEDE / ONERI SOCIALI / PER AL ORGANI DIRETTIVI / COLLEGGIO SINDACALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
...				
...				
...				
...				
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE				

CE17 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE17. La voce "Accantonamenti quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali finanziamenti?			
CE18. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?			

CE19 –Oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE19. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

CE20 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE20. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?			

CE21 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE21. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?			

CE22 –Sopravvenienze attive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

CE23 –Insussistenze attive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE24 –Sopravvenienze passive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE25 –Insussistenze passive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE26 –Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE26. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1]

Schema di relazione sulla gestione

LEGENDA: in rosso i contenuti minimali

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio [SPECIFICARE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO], è stata predisposta secondo le disposizioni del **D. Lgs. XXX/XX**, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso **D. Lgs. XXX/XX**.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal **D. Lgs. XXX/XX**. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE].

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di Asl) e sull'organizzazione dell'Azienda

Contenuto minimale:

La Asl XXX opera su un territorio coincidente con la provincia di XXX (o su più province XXX YYY), con una popolazione complessiva di XXX abitanti (*inserire fonte dati*), distribuiti in XXX comuni, suddivisi in XXX distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

inserire tabella sulla distribuzione popolazione per fasce d'età

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio [SPECIFICARE], è pari a XXX unità (XXX per motivi di reddito, XXX per altri motivi).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati e ogni ulteriore dettaglio ritenuto necessario.

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono / non differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a XXX unità, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a XXX unità.

La Asl XXX adotta il seguente modello organizzativo (descrivere il modello organizzativo; inserire l'organigramma)

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di Asl)

3.1 Assistenza Ospedaliera

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX case di cura convenzionate.

(specificare la tipologia/complessità delle strutture, e lo stato dell'arte in merito all'accreditamento).

I posti letto direttamente gestiti sono pari a XXX unità, quelli convenzionati sono pari a XXX unità.

Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione posti letto, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.2 Assistenza Territoriale

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero									
Struttura residenziale		
Struttura semi residenziale		
Altro tipo di struttura				

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero									
Struttura residenziale		
Struttura semi residenziale		
Altro tipo di struttura
Medico Singolo				

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni)

Specificare lo stato dell'arte in merito all'accreditamento di tutte le tipologie di strutture.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante XXX medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità, e XXX pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno XXX	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.3 Prevenzione

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.4 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/Regione;*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

- A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
- B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

- A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
- B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.3 PREVENZIONE

- A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
- B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.4 RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

- A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T -1
- B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare i progetti di ricerca corrente e finalizzata avviati nell'esercizio, nonché i progetti in corso, relativi agli esercizi precedenti.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente) su:

- Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno;
- Scostamenti rispetto ai dati preventivi.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1).

5.4 RELAZIONE SUL BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA		
CONTO ECONOMICO	Anno T	Anno T - 1
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute		
per ricerca corrente		
per ricerca finalizzata		
5 per mille		
Altri		
Contributi c/esercizio da Regione		
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)		
Altri		
Contributi c/esercizio da privati		
no profit per ricerca		
profit per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da estero		
con specifica		
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisti di beni e servizi		
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche		
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche		
noleggj per attrezzature diagnostiche		
noleggj per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
altro non sanitari		
Personale sanitario		
di ruolo dell'ente		
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		
altro (con specifica)		
Personale amministrativo		
con specifica		
Personale tecnico - professionale		
con specifica		
Godimento di beni di terzi		
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali		
con specifica		
Ammortamenti beni materiali		
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		

Altro		
Oneri diversi di gestione		
con specifica		
Accantonamenti		
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
TOTALI COSTI DIRETTI RICERCA (B)		
DIFFERENZA (A-B)		
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		
con specifica		
RISULTATO FINALE		

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

5.6 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA /DESTINAZIONE DELL'UTILE

- A) *Analisi delle cause*
- B) *Provvedimenti adottati per coprire la perdita*
- C) *Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione*

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	--
FABBRICATI:	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20% aliquota % maggiore fra bene e durata residuo contratto
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Repertorio atti n. 22 / 2011 del 3 marzo 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2011:

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 del 24 dicembre 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 28 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 gennaio 2011, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno illustrato alcuni elementi di criticità sullo schema di decreto in esame;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, a conclusione della citata riunione, si è concordato di tenere un ulteriore incontro il 18 gennaio 2011 al fine di esaminare le puntuali proposte emendative formulate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che, nel corso di detto incontro, si è proceduto all'esame di dette proposte in ordine alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno fornito una risposta, a livello tecnico, circa il loro possibile accoglimento;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto, quindi, all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 gennaio 2011 e rinviato alla successiva seduta straordinaria del 25 gennaio 2011 nel corso della quale, pur essendo state accolte una serie di proposte delle Regioni e degli Enti locali, è stata registrata la mancata intesa con decorrenza dei termini; nella riunione politica tenutasi prima di quest'ultima seduta, sono state fornite indicazioni per una ulteriore riunione, a livello tecnico, in merito a taluni punti del provvedimento in ordine ai quali non si era trovata una condivisione;

CONSIDERATO, pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 2 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti numerosi punti e discussi alcuni residui elementi di criticità riferiti in particolare all'istituzione da parte delle Regioni delle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell'articolo 35-bis relativo alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che il punto è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta del 10 febbraio 2011 nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente proposte di modifica relative ai punti non ancora risolti, chiedendo, quindi, di definire l'argomento nella odierna seduta del 3 marzo 2011,

CONSIDERATO che, di conseguenza, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 17 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti e concordati i residui elementi di criticità sopra evidenziati riferiti in particolare alle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell'articolo 35-bis relativo alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come presentata dalle Regioni nella richiamata seduta del 25 gennaio 2011;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame, così come risultante dalle modifiche concordate in sede tecnica:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la raccomandazione che la fase sperimentale di gestione accentrata venga applicata anche in ambito sanitario;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa consegnando un documento (All.A) che chiarisce ulteriormente la propria posizione;
- l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso avviso favorevole all'intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto favorevolmente della sollecitazione formulata dalle Regioni;


SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010 e trasmesso con nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

CONFERENZA UNIFICATA
3 marzo 2011

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 3. MAR. 2011



Punto 2) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42

Si esprime Intesa

Lo Schema di decreto all'ordine del giorno è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge n. 42 del 2009, il cui obiettivo è armonizzare i bilanci degli enti territoriali per renderli maggiormente confrontabili sulla base di determinati principi e criteri direttivi.

In dettaglio, il decreto si compone di due sezioni: la prima riguarda i principi contabili generali e applicati per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti locali, la seconda reca le norme dirette a dare attuazione alla delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, per la parte relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario.

Nel corso dell'istruttoria del testo del provvedimento i punti di maggiore interesse per gli Enti locali sui quali è stata posta particolare attenzione sono:

- la disciplina da dare agli enti strumentali agli Enti locali;
- il piano integrato dei conti;
- la contabilità economica;
- i criteri di specificazione e classificazione delle spese;

finanziaria.

A tal proposito, sono state recepite tutte le osservazioni proposte in sede tecnica, tra cui in particolare:

- l'affiancamento a fini conoscitivi del sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- la durata per due esercizi finanziari della sperimentazione delle nuove disposizioni;
- la specificazione, nella nuova formulazione del principio della competenza finanziaria, della piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario di imputazione.



Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h) nonché l'articolo 27;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010.

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del...

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della Salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;



Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Principi contabili generali e applicati per le regioni a statuto ordinario, le province autonome e gli enti locali

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. ~~Le Regioni-regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale provvedono alla medesima finalità con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori ed agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale.~~
3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni a statuto ordinario, e delle Province autonome, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al



Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2

(Adozione di sistemi contabili omogenei)

1. Le ~~Regioni~~ Regioni a statuto ordinario, ~~le Province autonome~~, e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4. In relazione agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, si procede, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione introduzione dell'applicazione del bilancio finanziario anche di sola cassa alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.



2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato I e ai principi del codice civile.

Art. 4

(Piano dei conti integrato)

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
- ~~6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.~~



Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato. In sede di sperimentazione si individuano i tempi e le modalità per esporre le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5

(Definizione della transazione elementare)

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6

(Struttura della codifica della transazione elementare)

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando:
 - a. l'adozione del criterio della prevalenza;
 - b. l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
 - c. di assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8



(Adeguamento SIOPE)

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9

(Il sistema di bilancio)

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Le Regioni possono altresì individuare le leggi di spesa che non consentono l'assunzione di impegni pluriennali.
2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

(Schemi di bilancio)



1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.
2. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.

Art. 12

(Omogeneità della classificazione delle spese)

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

(Definizione del contenuto di missione e programma)

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unità di voto per l'approvazione ~~del~~ dei bilancio ~~di previsione~~ delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita almeno dai programmi, fatte salve le Regioni ed i propri enti strumentali, dotati di contabilità finanziaria che individuano l'unità di voto, il cui livello si pone almeno uguale alle missioni, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 35.



Art. 14

(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:
- a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
 - b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 35 comma 4. Il programma è inoltre, ricordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;
 - c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II - spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III - spesa rimborso prestiti e titolo IV - partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 35. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini



della gestione sono ripartiti in capitoli ed, eventualmente, i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo comune di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Per ciascun programma di cui all'articolo 13 comma 1, è individuato un responsabile del programma che rende conto dei risultati conseguiti.

Art. 15

(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:
 - a. titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - b. categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
 - c. tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Nell'ambito delle tipologie viene data separata evidenza delle eventuali quote di entrate di natura non ricorrente.
2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art 16

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare, in sede di gestione:
 - a. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione,
 - b. variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
2. A seguito della sperimentazione di cui all'articolo 35 sono individuati ulteriori strumenti idonei a garantire flessibilità degli stanziamenti di bilancio



Art. 17

(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.
- 1.1. Le amministrazioni di cui al comma 1, sono tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2 del codice civile.
- 1.2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 1.3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 14 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi; accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
- 1.4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
- 1.5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.
- 1.6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18

(Termini di approvazione dei bilanci)



1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:
 - a. il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo;
 - c. il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Articolo 19

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:



- a) ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e le province autonome di Trento e di Bolzano~~, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- b) ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e le province autonome di Trento e di Bolzano~~:
- i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni ~~e province autonome~~ esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione ~~e la provincia autonoma~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270.

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

1. Nell'ambito del bilancio regionale ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~ garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili ~~dalle regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano~~ per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~ adottano un'articolazione in capitoli tale da



garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa ~~la quota di compartecipazione al finanziamento prevista dalla legislazione vigente per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e la mobilità attiva programmata per l'esercizio;~~
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge 67/1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano:~~



- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
- b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
3. ~~Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria finanziata con le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni~~ regioni a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e Bolzano accertano e ~~impegnano~~ impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento e impegnano con riferimento al cronoprogramma definito nel progetto esecutivo approvato dal Ministero. L'eventuale conseguente avanzo di amministrazione resta vincolato alle finalità di cui al medesimo articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ~~le regioni~~ regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21

(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)

1. Fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della tracciabilità e per ~~Per~~ garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:
- a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario



nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e le province autonome sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art.22

(Individuazione delle responsabilità all'interno delle ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)

1. Le ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione ~~o la provincia~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione/~~provincia autonoma~~ e lo Stato, le altre regioni/~~province autonome~~, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.



3. Le ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:
- a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
 - c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32.
- ~~d) Presso il centro di responsabilità regionale, con riferimento alla sola gestione sanitaria accentrata presso la regione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), opera un collegio sindacale composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la regione:~~
- ~~i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;~~
 - ~~ii. in sede di rendicontazione annuale, quanto indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.~~

Art.23



(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)

1. Le ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e ~~le province autonome di Trento e di Bolzano~~ che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione o la ~~provincia autonoma~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):
 - a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
 - b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;
 - c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni e ~~le province autonome di Trento e di Bolzano~~ destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)

1. Nelle ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e ~~le province autonome di Trento e di Bolzano~~ che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione o la ~~provincia~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla



gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art.25

(Bilancio preventivo economico annuale)

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione ~~e provincia autonoma~~.
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.
4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio



preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26

(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.
4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi



sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Art. 27

(Piano dei conti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28

(Norme generali di riferimento)

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29



(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

- a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;
- b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfettariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;
- c) i contributi in conto capitale da regione ~~e provincia autonoma~~ sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione ~~e provincia autonoma~~. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite



contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione o ~~provincia autonoma~~, di altri soggetti pubblici o privati;

- d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione o ~~provincia autonoma~~. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;
- e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;
- f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
- g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione o ~~provincia autonoma~~, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti, attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;
- h) le somme di parte corrente assegnate alle ~~regioni~~ regioni a statuto ordinario e province autonome, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività



per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

- i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione ~~e dalla provincia~~ agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione ~~e provincia autonoma~~ e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui alla all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);
- j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la



corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni e ~~province autonome~~ non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione ~~o la~~ ~~provincia autonoma~~ una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c):

l) il valore delle ferie maturate e non godute dà luogo ad accantonamento in coerenza con le specificità dei contratti del comparto.

Art. 30

(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.



Art. 31

(Adozione del bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32

(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).



4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a



qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.
8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33

(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.



Art.34

(Aggiornamento schemi tecnici)

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 35, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

(Sperimentazione)

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere del 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli



articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare apposite missioni anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. Entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.
4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente decreto legislativo.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

Art. 35-bis



(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

~~La decorrenza o le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2000, n. 42, ove decorra inutilmente i termini previsti dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2000, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano comunque a quanto disposto nel presente decreto ai sensi dei propri Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.~~

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 36

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 2014 con l'esclusione del titolo secondo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e dell'articolo 35 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- 2: Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

